

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3343-A

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIANO, CIMBRO, VERINI, ALBANELLA, AMATO, ARGENTIN, AR-
LOTTI, BLAŽINA, BONOMO, BRAGA, BRANDOLIN, CANI, CAPONE,
CARRESCIA, CASATI, CENNI, COSCIA, CRIVELLARI, DE MARIA, D'OT-
TAVIO, DI SALVO, FEDI, FERRARI, FERRO, FIORIO, KRONBICHLER,
CINZIA MARIA FONTANA, FREGOLENT, GADDA, GARAVINI, GASP-
RINI, GHIZZONI, GIACOBBE, GRASSI, GRIBAUDO, IACONO, LA MARCA,
LACQUANITI, LAFORGIA, LATTUCA, LODOLINI, ANDREA MAESTRI,
MALPEZZI, MANFREDI, MANZI, MARCHI, MELILLA, META, MIN-
NUCCI, MONGIELLO, MORANI, MORETTO, MURA, NACCARATO, NARDI,
NARDUOLO, PAGANI, GIUDITTA PINI, PORTA, PRINA, ROMANINI,
GIOVANNA SANNA, SBROLLINI, SCHIRÒ, SCUVERA, SENALDI, TER-
ROSI, TULLO, VICO, ZAMPA, ZAN**

Introduzione dell'articolo 293-*bis* del codice penale, concernente il
reato di propaganda del regime fascista e nazifascista

Presentata il 2 ottobre 2015

(Relatore per la maggioranza: **VERINI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3343 Fiano, recante « Introduzione dell'articolo 293-*bis* del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista »;

rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, l'intervento legislativo è ascrivibile alla materia « ordinamento penale », di competenza legislativa statale esclusiva in base all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

rilevato che l'articolo unico introduce nel codice penale, nell'ambito dei delitti contro la personalità interna dello Stato, il nuovo articolo 293-*bis*, che punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – la propaganda del regime fascista e nazifascista;

rilevato, in particolare, che il nuovo articolo 293-*bis*, al primo comma, stabilisce che salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni;

rilevata l'opportunità di rendere la formulazione dell'articolo 293-*bis* più aderente al principio di determinatezza della fattispecie penale di cui all'articolo 25 della Costituzione, da un lato punendo la condotta di « chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti » – eliminando il termine « solo » che potrebbe generare incertezze –, e dall'altro riconducendo il richiamo pubblico della simbologia o gestualità del partito fascista o nazionalsocialista tedesco alla condotta di propaganda punita dalla disposizione in esame; ricordato che i reati la cui commissione è indice dell'adesione alle idee proprie del fascismo sono puniti ai sensi della cosiddetta legge Scelba (legge n. 645 del 1952) di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, che vieta, all'articolo 1, la « riorganizzazione del disciolto partito fascista »;

ricordato, in particolare, che tale legge n. 645 del 1952 punisce la predetta riorganizzazione del partito fascista con la reclusione da cinque a dodici anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro (per i promotori e organizzatori), dettando poi la disciplina dei reati di apologia (articolo 4) e manifestazioni fasciste (articolo 5);

osservato, in particolare, che, in base alla legge n. 645 del 1952, costituisce apologia del fascismo (articolo 4) la propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguate le finalità proprie del partito fascista (la pena prevista è la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da euro 206 a euro 516) e che la stessa pena è inflitta a chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche;

rilevato che, analogamente, la legge n. 645 del 1952 punisce le manifestazioni fasciste (articolo 5) cioè il reato di chi, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste (la pena è quella della reclusione fino a tre anni e la multa da euro 206 a euro 516);

rilevato inoltre che la legge 205 del 1993, di conversione del decreto-legge n. 122 del 1993 (nota come legge Mancino) punisce chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale ed etnico, istiga a commettere discriminazioni ovvero organizza movimenti che hanno tra i loro scopi quelli indicati o partecipa ad essi;

rilevato, in particolare, che tale legge n. 205 del 1993, all'articolo 2, punisce con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da 103 a 258 euro chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 (gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi);

osservato che in relazione al rapporto tra le disposizioni della legge Scelba e quelle della legge Mancino e, quindi, all'applicazione dell'una o dell'altra disciplina sanzionatoria a fattispecie analoghe, la Cassazione (sentenza n. 1475 del 1999) ha ritenuto le disposizioni della legge Mancino aventi carattere di sussidiarietà rispetto a quelle della precedente legge Scelba;

osservato che la proposta di legge in esame – secondo quanto affermato nella relazione illustrativa – ha l'obiettivo « di delineare una nuova fattispecie che consenta di colpire solo alcune condotte che individualmente considerate sfuggono alle normative vigenti »;

rilevato, in particolare, che la clausola di riserva, introdotta dalla Commissione in sede referente, « Salvo che il fatto costituisca più grave reato », prevista dall'articolo 1, capoverso Art. 293-*bis*, primo comma, della presente proposta, intende salvaguardare l'applicazione del più grave reato previsto dalla disciplina vigente;

sottolineato, comunque, che andrebbe valutata l'opportunità di coordinare la nuova fattispecie di reato prevista dalla proposta di legge in esame con i reati già previsti dalla cosiddette leggi Scelba e Mancino, in quanto alcune condotte potrebbero risultare riconducibili a più fattispecie di reato, per le quali sono stabilite pene in parte diverse e aggravanti differenziate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni indicate in premessa, di riformulare l'articolo 293-*bis*, da un lato punendo la condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, « propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti », e dall'altro riconducendo anche il richiamo pubblico della simbologia o gestualità del partito fascista o nazionalsocialista tedesco alla condotta di propaganda punita dalla disposizione in esame;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la nuova fattispecie di reato prevista dalla proposta di legge in esame con i reati già previsti dalle cosiddette leggi Scelba e Mancino.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente:

« ART. 293-bis. — (*Propaganda del regime fascista e nazifascista*). — Chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici ».

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

1. *Identico*:

« ART. 293-bis. — (*Propaganda del regime fascista e nazifascista*). — **Salvo che il fatto costituisca più grave reato**, chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Identico ».



17PDL0053230